



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

OGGETTO: *Lavori di installazione e rifacimento del piping di n. 4 pompe degli impianti di sollevamento fognario Mili Canneto, Carmine, San Francesco e Zafferia nel Comune di Messina*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 97.000,00
di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A. € 1.940,00 di cui Costi della Manodopera € 16.498,24			
I.V.A. su Lavori a base d'asta	22%	€ 21.340,00	
Spese Tecniche su Lavori a base d'asta	1,50%	€ 1.455,00	
TOTALE somme a disposizione		€ 22.795,00	€ 22.795,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 119.795,00

Messina, 08.06.2021

Il Progettista
f.to Ing. Antonio Aveni

Il R.U.P.
f.to Ing. Natale Cucè



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI CUI ALL'ART. 1 DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. N.50 DEL 18/04/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA CATEGORIA OG6.

INOLTRE, LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO:

ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA COME DI SEGUITO DESCRITTA E DETTAGLIATA NEL COMPUTO METRICO.

ALTRESI':

- L'APPALTATORE DEVE AVERE LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO IN OGGETTO.
- POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 87 DEL D.P.R. 207/2010.

IN MANCANZA DI QUANTO SOPRA, A GIUDIZIO DEL R.U.P., E SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA D.L., SI PROCEDERÀ ALL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE ED ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SECONDA IMPRESA IN GRADUATORIA.

I REQUISITI, PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO, SONO DETERMINATI E DOCUMENTATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE TITOLO E DICHIARATI IN SEDE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE O DI OFFERTA CON LE MODALITÀ DI CUI AL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445; LA LORO SUSSISTENZA È ACCERTATA DALLA STAZIONE APPALTANTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA.



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di installazione e rifacimento del piping di n. 4 pompe degli impianti di sollevamento fognario Mili Canneto, Carmine, San Francesco e Zafferia nel Comune di Messina, **oltre a tutti gli interventi che la D.L. riterrà necessario effettuare.**

La ditta è tenuta ad effettuare i sopralluoghi, sugli impianti indicati al fine di acquisire gli elementi da assumere per la formulazione dell'offerta.

La ditta appaltatrice deve documentare prima dell'inizio dei lavori, di avere la piena e continua disponibilità, in ogni momento, di due elettromeccanici con documentata esperienza nel settore industriale, esperti sugli obblighi di cui al D.M. 37/08, oltre ad un mezzo di trasporto opportunamente attrezzato e rifornito dei materiali necessari ad effettuare i lavori che la D.L. ordinerà.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori dipendenti dal presente Capitolato vengono appaltati a corpo.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € **97.000,00** di cui € **1.940,00** relativi agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo delle opere per la sicurezza è incluso nell'importo lordo dei lavori, da contabilizzare applicando gli articoli del prezzario allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, pertanto non è soggetto a ribasso così come previsto dall'art 23 del D.lgs. 18/04/2016 n°50.

Le incidenze delle varie specie di opere potranno variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo l'Appaltatore possa trarre ragioni per indennizzi o compensi di sorta.

La durata massima dei lavori sarà di giorni solari e consecutivi 90 (novanta) a decorrere dalla data di consegna.

Il Contratto, comunque, scadrà all'esaurimento dell'importo lavori di cui al suddetto Quadro Economico.

Le spese di cui alla presente perizia ammontano ad € **119.795,00**, IVA inclusa, così distinte:



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		Centrale di sollevamento Mili Canneto Opere idrauliche ed elettromeccaniche AP 1 Compenso a corpo per l'installazione della pompa n°4, della centrale di sollevamento Mili-Canneto, fornita da AMAM S.p.A. ed il rifacimento del piping e relative apparecchiature. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: SOMMANO a corpo =	1	23.200,00	23.200,00
2		Centrale di sollevamento Carmine Opere idrauliche ed elettromeccaniche AP 2 Compenso a corpo per l'installazione della pompa n°3, della centrale di sollevamento Carmine, fornita da AMAM S.p.A. ed il rifacimento del piping e relative apparecchiature. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: SOMMANO a corpo =	1	23.200,00	23.200,00
3		Centrale di sollevamento San Francesco Opere idrauliche ed elettromeccaniche AP 3 Compenso a corpo per l'installazione della pompa n°4, della centrale di sollevamento San Francesco, fornita da AMAM S.p.A. ed il rifacimento del piping e relative apparecchiature. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: SOMMANO a corpo =	1	7.900,00	7.900,00
4		Centrale di sollevamento Carmine Opere idrauliche ed elettromeccaniche AP 4 Compenso a corpo per l'installazione, presso la centrale di sollevamento Zafferia, della pompa n°4 fornita da AMAM S.p.A. ed il rifacimento del piping e relative apparecchiature. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: SOMMANO a corpo =	1	30.400,00	30.400,00
5		Centrale di sollevamento varie Rifunionalizzaione paratoie AP 5 Compenso a corpo per la rifunionalizzazione di n° 4 paratoie delle centrali di sollevamento San Francesco, Carmine, Mili Canneto, Zafferia, ATM, Paradiso. SOMMANO a corpo =	1	12.300,00	12.300,00
		Totale			97.000,00



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

RIEPILOGO GENERALE	
LAVORI	€ 97.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA	€ 22.795,00
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 119.795,00

Art. 3

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori, in sintesi, consisteranno nella installazione di n. 4 pompe, di proprietà di Amam S.p.A., che dovranno essere prelevate dal magazzino aziendale e trasportate nei 4 impianti di sollevamento fognario oggetto di intervento. Inoltre è prevista anche la sostituzione del piping esistente che, nelle attuali condizioni, non garantirebbe la tenuta dei reflui provocando sversamenti all'interno delle camere di manovra delle stazioni di sollevamento.

Pertanto, si è previsto di sostituire le condotte di aspirazione e di mandata attualmente in acciaio verniciato con tubazioni in acciaio INOX AISI 316. La scelta del materiale è legata ad un'analisi costi – benefici, l'acciaio INOX permette di annullare le operazioni accessorie di protezione, passivazione e verniciatura dell'acciaio e ridurre gli spessori delle stesse in quanto non si prevede corrosione delle sezioni di acciaio con riduzione dello spessore.

Nel progetto si prevede di sostituire le attuali valvole di non ritorno a farfalla con delle valvole di non ritorno a palla. Questo tipo di valvole riduce gli interventi di manutenzione e li semplifica per la particolare sezione di progetto, quando è aperta, la sezione non presenta alcun ostacolo, a differenza delle valvole a farfalla nelle quali rimane presente il disco di chiusura.

Si prevede anche la sostituzione delle attuali valvole a saracinesca con valvole a ghigliottina.

È inoltre previsto di implementare l'impianto di automazione e controllo prevedendo l'inserimento di misuratori di portata ad inserzione sui due collettori di mandata in acciaio.

Infine si dovrà provvedere alla rifunzionalizzazione delle paratoie degli impianti di sollevamento Carmine, Mili Canneto, Zafferia, San Francesco, Paradiso e ATM. Ciò avverrà tramite lo smontaggio della paratoia, la pulizia, la sistemazione degli ingranaggi meccanici e il ripristino dei tratti ammalorati (anche tramite saldatura), il trattamento superficiale anticorrosivo e la ricollocazione delle stesse.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 4

OSSERVANZA DEI CAPITOLATI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, l'appalto è soggetto all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento recante il Capitolato Speciale Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. LL. PP. N°145 del 19/04/2000 e ss.mm.ii., e saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate che l'appaltatore dichiara di conoscere:

- A. Decreto Legislativo del 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii.
- B. DPR 207 del 05/10/2010 (nel seguito denominato Regolamento) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163;
- C. Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. recanti norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e Legge 123/2005, e di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- D. R.D. 18/11/1923, n°2440 – Norme sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale e dello Stato, per la parte ancora in vigore;
- E. Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n°827 e ss.mm.ii.
- F. D.P.R. n°34 del 25/01/2000 recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
- G. Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente Capitolato Speciale d'Appalto e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ed altro, vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalla Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

Resta contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, ciò non costituirà alcun diritto contro l'AMAM S.p.A. essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Art. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto oltre al Capitolato Speciale Generale, ed al presente Capitolato Speciale



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

d'Appalto, anche i seguenti documenti:

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;

L'Elenco dei prezzi unitari;

Il piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Eventuali disegni e particolari esecutivi delle opere da eseguire non faranno parte integrante dei documenti d'appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 6

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In tema di cauzioni e garanzie che l'appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l'Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà versata nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore, nei modi e per gli effetti del comma 8 dell'art.103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 7

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'IVA, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, tutte le spese inerenti la stesura, copie, bollatura e registrazione del contratto, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.



Art. 8

DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dall'Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un **Direttore Tecnico** di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell'appalto, senza che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza.

Il **Direttore Tecnico** di cantiere dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, ed il nominativo dovrà essere indicato, dall'Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei Lavori all'atto della consegna dei lavori.

Il **Direttore Tecnico** di cantiere avrà i seguenti compiti:

- affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione;
- essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza;
- essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax ed indirizzo di posta elettronica;
- rappresentare l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice

Il **Direttore Tecnico** di cantiere dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

Infine l'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità e risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto allo svolgimento dell'appalto; lo stesso personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenze.

Art. 9

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del contratto di appalto ed in ottemperanza al presente Capitolato Speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18/04/2016 n°50.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne. Nel caso si verificassero ritardi imputabili all'Impresa sarà applicata una penale giornaliera pari a quella prevista per ritardata ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà accettare anche la eventuale consegna sotto riserva di Legge.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Azienda avrà - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio. L'AMAM S.p.A si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni opera che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, richieda una tecnica specializzata e/o sia oggetto di speciali brevetti. Per il pagamento di tali prestazioni si procederà secondo Regolamento.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'AMAM S.p.A. prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione circa il numero giornaliero minimo



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

Art. 10

INIZIO LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e in ogni caso non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,30% dell'ammontare lordo dei lavori.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 11

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ

La durata dell'appalto, agli effetti dell'art. 21 del citato Capitolato Generale, è fissata in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Appena consegnati i lavori dovranno avere immediato inizio, previo deposito del piano di sicurezza dei lavori presso la stazione appaltante.

Art. 12

PENALI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo.

Art. 13

ANTICIPAZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire lavori in economia opere e provviste relative ai lavori appaltati ma non compresi nell'appalto, chiedendo all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, a titolo di anticipazione.

Art. 14

PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento redatti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori quando l'Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, non inferiore ad un 1/5 (un quinto) dell'importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all'ultimo stato che potrà essere di



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

importo qualsiasi.

All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori.

Gli oneri relativi alla sicurezza, già compresi nell'importo lordo dell'appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto. Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti competenti non abbiano comunicato all'amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare i certificati di pagamento solo dopo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Art. 15

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 6, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali l'AMAM S.p.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, ne regolarmente inserite in contabilità.

Art. 16

SICUREZZA DEL CANTIERE

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

comma 2 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui venissero assegnate all'Impresa, commesse di lavoro la cui tipologia degli stessi rientri nell'ambito del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (ad esclusione di quelle commesse di lavoro la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio), l'AMAM S.p.A all'atto della consegna della commessa stessa unitamente a tutti i consueti allegati tecnici ed esecutivi, allegherà anche il "PIANO di SICUREZZA E di COORDINAMENTO" (PSC) redatto a norma del D.Lgs. n°81/2008 ed ottempererà a tutti gli obblighi rientranti nell'ambito del D.Lgs. precedentemente indicato. Tale documento, benché non allegato, fa parte integrante del presente Capitolato.

In tali casi il costo della sicurezza sarà determinato sulla base degli oneri previsti dallo specifico "PIANO di SICUREZZA E di COORDINAMENTO".

Di contro, in questo specifico caso, l'Impresa dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività lavorative, deve predisporre e consegnare a quest'Azienda, il POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il PIANO OPERATIVO di SICUREZZA redatto dalla ditta aggiudicataria dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO e in tale piano la ditta esporrà, altresì, tutte le indicazioni che attengono alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività, dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizi degli altri diritti di AMAM S.p.A.

Prima dell'inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere predisposte tutte le necessarie ed idonee opere provvisorie (segnalazione e delimitazione del cantiere secondo le modalità del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) onde garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge che regolamentano le operazioni da svolgere.

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza, all'A.M.A.M. S.p.A. le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dall'accadimento dell'infortunio. In caso di inosservanza di tale obbligo l'AMAM S.p.A. applicherà una penale di € 1.000 (euro mille/00) per ogni omissione di trasmissione di denuncia all'AMAM S.p.A.

La corretta ed esatta applicazione di ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere, inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, ed in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori.

E' salva in ogni caso la facoltà del D.L., pur essendo egli estraneo al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare per conto dell'A.M.A.M. S.p.A. disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportuno, disposizioni alle quali l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi quale onere contrattuale a suo carico.

Nel caso in cui si riscontri la non applicazione del suddetto piano, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti:

- 1) richiamo verbale o scritto dell'Appaltatore per mancato rispetto del piano di sicurezza;
- 2) sospensione dei lavori;
- 3) allontanamento dal cantiere delle Imprese o dei lavoratori autonomi;
- 4) risoluzione del contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e AMAM S.p.A si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. Ai fini dell'applicazione di tali procedure, il Direttore dei Lavori ed i suoi assistenti comunicheranno i

provvedimenti adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell'Impresa, al Direttore Tecnico ed ai suoi assistenti e, nei casi di urgenza, al capo della squadra addetta ai lavori in assenza di superiori responsabili.

Art. 17

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

I Lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo secondo quanto previsto dai prezzi in elenco, nel caso in cui le lavorazioni ed i servizi effettuati dall'impresa non rientrino fra le voci per le quali è disponibile un prezzo in elenco, questi verranno pagati a misura facendo riferimento al Prezzario Lavori pubblici della regione Sicilia, in vigore e/o richiamato al momento dell'affidamento dell'appalto.

Le lavorazioni dovranno essere registrate sulla piattaforma elettronica tramite il software *Primus* – PLATFORM; in mancanza delle suddette registrazioni verrà applicata la penale riportata all'art. 12 del presente Capitolato.

Art. 18

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la D.L che previo congruo preavviso, procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà considerato agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Art. 19

CONTO FINALE DEI LAVORI - COLLAUDO

Il conto finale dei lavori, di cui all'ex art. 200 del DPR n. 207/2010, sarà presentato alla firma dell'Appaltatore entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Conto finale sarà firmato entro 20 giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento. Con la firma l'appaltatore ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta o pretesa. Qualora l'appaltatore non lo firmasse entro il termine di 20 giorni o lo sottoscrivesse senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intenderà accettato così come redatto.

Il collaudo se obbligatorio avrà luogo entro sei mesi dalla stessa data di ultimazione. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2,3 e 4 e 235.

Art. 20 –

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Qualora l'Impresa non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati col presente contratto, dovrà tuttavia tenervi presente un rappresentante, il cui nome e la cui residenza dovranno



essere notificati alla Direzione Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.

Art. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che insorgessero tra l'AMAM S.p.A. e l'Appaltatore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 205, 206 e 207 del D.lgs. 18/04/2016 n°50. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 22

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli specificati nel Capitolato Generale d'Appalto ed in qualsiasi altra parte del presente Capitolato Speciale, sono a totale carico dell'Appaltatore anche i seguenti:

- a) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e protezione e quelle necessario per mantenere la continuità delle comunicazioni esistenti;
- b) La vigilanza e custodia di tutti i materiali, impianti e opere (recuperate e recuperabili);
- c) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo
- d) L'installazione di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti necessari ed atti ad assicurare la buona esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori in modo da darli ultimati entro il prescritto termine;
- e) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché, il risarcimento degli eventuali danni.

II

L'osservanza delle norme vigenti e di quelle che venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto concernenti:

- a) Le varie forme di assicurazione a favore degli operai contro gli infortuni, le malattie ecc.... e quelle aventi carattere di previdenza sociale.

III

L'impresa dovrà comunicare altresì, alla Direzione dei Lavori, prima del loro inizio, i nominativi degli operai che impiegherà nei lavori, nonché le variazioni che in tale elenco avverranno durante la loro esecuzione (clausola esplicita).

- a) L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicarli anche dopo la



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

L'impresa si obbliga, altresì, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relativi al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici o per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.....

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

b) L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 23

SUBAPPALTO

Il subappalto, se richiesto, potrà essere concesso nei limiti e modalità fissate dall'art. 105 del D.lgs. 18/04/2016 n°50.

L'affidamento delle attività in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e/o dello stato finale dei servizi eseguiti. I subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previste. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le attività.

c) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 24

ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli art. 135, 136 e 137 del D.Lgs 163/2006 l'Azienda appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso e all'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori.

Dato il carattere pubblico dell'opera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla regolarità o legittimità della risoluzione e della esecuzione d'ufficio, potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno, non l'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potrà essere invocata



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART. 25 **RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Azienda e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.